



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 26/16
Lussemburgo, 8 marzo 2016

Sentenza nella causa C-431/14 P
Grecia/Commissione

La Corte conferma l'obbligo dello Stato ellenico di recuperare presso gli agricoltori greci l'aiuto di Stato illegale di 425 milioni di euro versato a seguito delle condizioni climatiche avverse

Nel 2009, l'organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) - ente pubblico avente come scopo quello di assicurare le aziende agricole contro i danni derivanti da rischi naturali - ha versato a favore di circa 800 000 agricoltori greci risarcimenti per complessivi 425 milioni di euro in relazione a danni verificatisi nel 2008 a causa di condizioni climatiche avverse.

Una parte di tale importo proveniva, secondo la Grecia, da contributi versati dagli agricoltori greci al sistema di assicurazione obbligatoria dell'ELGA, i quali ammontavano ad almeno 145 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Poiché il settore agricolo greco è caratterizzato dalla prevalenza di un'agricoltura di piccole aziende a conduzione familiare, la maggioranza degli agricoltori interessati ha percepito mediamente la somma di 500 euro.

Con decisione del 7 dicembre 2011¹, la Commissione, tenuto conto in particolare del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento², ha qualificato tali misure come aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno. Essa ha quindi ordinato alle autorità elleniche di recuperarli presso i beneficiari.

La Grecia ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare tale decisione e di sospenderne l'esecuzione fino alla pronuncia della sentenza di merito.

Nel 2012, il Presidente del Tribunale³ ha sospeso l'esecuzione della decisione nei limiti in cui imponeva alla Grecia di recuperare dai rispettivi beneficiari gli aiuti incompatibili. Nondimeno, nel 2014, il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito⁴.

La Grecia ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendo sia l'annullamento della sentenza del Tribunale sia la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione fino all'esito del procedimento d'impugnazione. La Corte ha respinto l'istanza di sospensione⁵ ritenendo l'impugnazione, già di primo acchito, infondata.

Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea, anzitutto, che la riscossione da parte dello Stato dei contributi degli agricoltori e la loro iscrizione al bilancio dello Stato prima del loro versamento, ad opera dello Stato, al bilancio dell'ELGA, sono circostanze sufficienti a far ritenere le prestazioni

¹Decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall'organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 [notificata con il numero C(2011) 7260] (GU L 78, pag. 21).

²Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, risultante dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (GU 2009, C 16, pag. 1) e modificato dalla comunicazione della Commissione pubblicata il 31 ottobre 2009 (GU 2009, C 261, pag. 2).

³Ordinanza del Presidente del Tribunale del 19 settembre 2012, Grecia/Commissione ([T-52/12 R](#), v. comunicato stampa n. [118/12](#)).

⁴Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, Grecia/Commissione ([T-52/12](#)).

⁵Ordinanza del vicepresidente della Corte del 3 dicembre 2014, Grecia/Commissione ([C-431/14 P R](#)).

erogate dall'ELGA come provenienti da risorse statali. Poiché le erogazioni effettuate dall'ELGA erano, inoltre, indipendenti dai contributi versati dagli agricoltori, esse costituivano un **vantaggio che i beneficiari non avrebbero potuto ottenere in condizioni normali di mercato e incidevano pertanto sulla concorrenza.**

La Grecia lamenta la conferma, da parte del Tribunale, della valutazione della Commissione secondo cui l'erogazione degli aiuti aveva procurato agli agricoltori greci un vantaggio concorrenziale interferente nel commercio tra gli Stati membri, sebbene all'epoca in Grecia non vigessero condizioni normali di mercato. Secondo la Grecia, quindi, occorreva tener conto della grave crisi attraversata dalla propria economia nel 2009. La Corte ritiene che tale argomento presenti carattere di novità e debba dunque essere respinto.

Infine, la Corte respinge altresì l'argomento della Grecia secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione era tenuta ad applicare le norme di condotta contenute nel Quadro temporaneo comunitario, senza potersene discostare. Invero, la Corte sottolinea che, adottando siffatte norme di condotta, la Commissione stessa aveva limitato il proprio ampio potere discrezionale in ordine alla compatibilità degli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro⁶ e, in linea di principio, non poteva dunque discostarsi da tali norme.

Certamente, la Corte precisa anche che la Commissione può essere tenuta a derogare a tali norme di condotta e a valutare la compatibilità degli aiuti di cui trattasi applicando direttamente la disposizione rilevante del Trattato⁷, segnatamente qualora uno Stato membro invochi circostanze eccezionali che caratterizzano un determinato settore dell'economia.

Tuttavia, la Corte constata che, nel caso di specie, **la Grecia non ha fatto valere dinanzi al Tribunale che esistevano siffatte specifiche circostanze eccezionali nel settore agricolo greco, che si distinguessero da quelle vigenti, nel medesimo settore, in altri Stati membri, colpiti in modo simile dalla crisi economica,** e che imponessero pertanto alla Commissione di discostarsi dal Quadro temporaneo comunitario.

La Corte respinge dunque l'impugnazione della Grecia, sicché la decisione della Commissione è confermata e lo Stato ellenico è tenuto a recuperare gli aiuti.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

⁶ In forza dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

⁷ Ossia l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.